

INTERPRETAZIONE AUTENTICA ACCORDO "TRASFERTA VENETA"


Il 1° ottobre 2010 è entrata in vigore una nuova disciplina degli adempimenti contrattuali per i lavoratori, dipendenti da imprese con sedi legali ed operative nelle province del Veneto - con esclusione di Belluno (d'ora in poi: province del Veneto aderenti) ed iscritte alle rispettive Casse Edili, che siano in trasferta in una delle province stesse, così come previsto dall'Accordo regionale del 20 maggio 2008 (d'ora in poi anche: Accordo sulla "trasferta veneta").

In base alla nuova disciplina, il dipendente in trasferta potrà rimanere iscritto alla Cassa Edile della provincia del Veneto aderente "di provenienza" (d'ora in poi Cassa Edile del Veneto "di provenienza").

A fronte dell'avvio del periodo di sperimentazione operativa dell'accordo, le parti promotrici intendono fornire di seguito le prime linee di interpretazione autentica di una serie di aspetti applicativi dello stesso Accordo sulla "trasferta veneta" al fine di facilitarne la gestione da parte delle Casse Edili interessate.

Tanto premesso si conviene quanto segue:

- 1) L'Accordo sulla "trasferta veneta" si applica alle imprese con "sede legale ed operativa" nelle province del Veneto aderenti.
- 2) Nel caso di imprese che abbiano sede legale in un provincia del Veneto aderente e sede operativa in un'altra provincia del Veneto aderente, ai fini dell'applicazione dell'Accordo sulla "trasferta veneta", la Cassa Edile del Veneto "di provenienza" del lavoratore viene individuata in quella competente in base alla stabile sede di lavoro contrattualmente stabilita per il lavoratore alla data del 30.09.2010, e cioè in base alla sede relativa alla situazione di non trasferta. Rimane ferma la facoltà delle imprese di trasferire il lavoratore ad una diversa sede di lavoro ai sensi dell'art.2103 del c.c.
- 3) Le Direzioni delle Casse Edili delle province del Veneto aderenti segnaleranno alle altre Casse Edili delle province del Veneto aderenti e alle parti sociali territoriali delle province del Veneto aderenti, i nominativi delle imprese, aventi sede legale fuori dalle province del Veneto aderenti, alle quali si potrà applicare l'Accordo sulla "trasferta veneta" in ragione della presenza, alla data del 30.09.2010, di una consolidata sede operativa nel territorio provinciale di competenza e di una stabilità di adempimenti presso la rispettiva Cassa Edile. A tali imprese l'Accordo sulla "trasferta veneta" si applicherà considerando quale Cassa Edile del Veneto "di provenienza" quella individuata in base ai criteri di cui al precedente punto 2).
- 4) Le parti promotrici confermano che, anche dopo 1° ottobre 2010 e in vigore dell'Accordo sulla "trasferta veneta", rimane valida, per le imprese che per conto di committenza privata svolgono le lavorazioni di cui al comma comma 12 dell'art.21 del CCNL 19.4.2010, la previsione, contenuta nello stesso articolo del CCNL, relativa al mantenimento degli obblighi di contribuzione presso la Cassa Edile "di provenienza", anche se di fuori Regione.
- 5) Le parti promotrici confermano la piena vigenza della Legge Regionale sui lavori pubblici che impone alle imprese svolgenti tali lavori l'obbligo di iscrizione e versamento presso una Cassa Edile del Veneto. L'impresa che abbia sede legale ed operativa in una provincia del Veneto aderente, ai sensi di quanto in precedenza chiarito, potrà adempiere a tale obbligo della Legge regionale, per il personale movimentato in trasferta in altre province del Veneto aderenti, in virtù dell'Accordo sulla "trasferta veneta", con il mantenimento degli obblighi contributivi per detto personale presso la Cassa Edile del Veneto "di provenienza", che provvederà successivamente a riversare alla diversa Cassa Edile della provincia del Veneto aderente, competente per il luogo di esecuzione dei lavori, le contribuzioni dovute secondo il richiamato Accordo sulla "trasferta veneta".



- 6) Nel caso d'inadempienza agli obblighi di denuncia e di versamento di cui al penultimo capoverso dell'allegato n.1 dell'Accordo regionale 20.5.2008, che comporta il ripristino degli obblighi di denuncia e versamento alla Cassa Edile del luogo di esecuzione dei lavori, a fronte della circostanza che sino a tale momento le denunce contributive per il personale movimentato in trasferta sono state presentate alla Cassa Edile del Veneto "di provenienza", quest'ultima sarà abilitata ad attivare, per conto della Cassa Edile del luogo di esecuzione dei lavori, l'azione di recupero del credito che sino a tale momento fosse maturato a favore di tale Cassa per le contribuzioni dovute alla stessa relativamente al personale in trasferta.

Anche in relazione a quanto sopra convenuto le parti promotrici convengono di costituire la Commissione tecnica congiunta prevista dal quart'ultimo capoverso dell'Accordo regionale del 20 maggio 2008, per valutare la prima fase di applicazione del medesimo Accordo regionale, al fine di proporre tempestivamente alle parti promotrici gli eventuali correttivi che si ritenessero necessari per gli scopi perseguiti nel sopra citato Accordo regionale. A tale Commissione tecnica potranno partecipare, ove richiesto, anche i Direttori delle Casse Edili del Veneto delle province aderenti.

A tal fine le parti promotrici si impegnano a comunicare entro e non oltre il prossimo 30 novembre 2010 i nominativi dei rispettivi rappresentanti, in numero paritetico di 3 rispettivamente per ANCE Veneto e OO.SS. Regionali, che faranno parte di detta Commissione, la cui operatività dovrà essere avviata entro e non oltre il 31 dicembre 2010.

Letto, confermato e sottoscritto


Padova, li 23 novembre 2010

Per Ance Veneto

Luca De Lazzari

Leonardo Pesadori

Maurizio Stoppa



Per le Organizzazioni Sindacali

Paolo Bizzotto

Alberto Ghedin

Mauro Visentin

